



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
(www.minoriefamiglia.it)

XXV Convegno nazionale AIMMF
"Minori, famiglia, persona: quale giudice?"
Taranto, 26-28 ottobre 2006

Laura Laera

La specializzazione del giudice minorile

(TESTO PROVVISORIO)

Cercherò di focalizzare il concetto di giudice specializzato nel campo minorile in estrema sintesi, alla luce anche degli interventi che mi hanno preceduto e che molto hanno già detto in proposito, magari anche partendo dalla mia esperienza ventennale al Tribunale per i Minorenni di Milano. Quando sono arrivata al T.M. di Milano nel 1986 non avevo neppure idea di cosa significasse essere un giudice dei minori specializzato.

Probabilmente non avevo neppure un'idea, se non vaga, del tipo di lavoro che mi sarei trovata ad affrontare, come del resto la maggior parte dei miei colleghi ordinari e credo della così detta gente comune.

Ero in magistratura da sette anni, di cui sei passati all'ufficio istruzione in un periodo storico decisamente impegnativo.

Ciò che mi aveva spinto a chiedere il trasferimento al TM era il desiderio di capire cosa stava dietro alle storie di ordinaria delinquenza che avevo conosciuto come giudice istruttore.

Rapinatori, assassini, truffatori, mi incuriosivano come persone e mi domandavo ormai sempre più di frequente cosa li avesse spinti sulla strada della devianza. Spesso trasparivano dagli atti processuali e dagli interrogatori storie personali e famigliari disastrose e condizioni di disagio sociale accentuato.

Insomma volevo capire quale era stato il loro percorso evolutivo.

Il primo giorno di servizio al T.M. ero di turno c.d esterno, una specie di pronto intervento giudiziario, dove approdavano gli utenti con richieste urgenti. Dovevo sentirli, verbalizzare le loro richieste, valutare l'urgenza e in caso affermativo andare in camera di consiglio per prendere una decisione lì per lì e poi scrivere il relativo provvedimento.

E' inutile dirvi che ero totalmente inesperta.

Da sola non sarei stata in grado di decidere convenientemente se allontanare o meno un bambino dalla famiglia ovvero se vietare i rapporti tra un minore e uno dei genitori, denunciato come gravemente dannoso o disturbante.

Probabilmente non ero neppure in grado di valutare fino in fondo l'effettiva urgenza.

Fortunatamente non ero sola.

C'era un mio collega togato e due giudici onorari in camera di consiglio, che lavoravano al T.M. da tanti anni, insomma dei veri esperti .

Tutti cioè avevano trattato questa delicata materia da anni e gli onorari avevano competenze specifiche nelle materie socio-psicologiche.

Ad uno di questi giudici onorari in particolare devo la mia prima formazione, Anita Pavesi, che con pazienza, grande disponibilità e profonda competenza ha guidato i miei primi passi professionali in quel mondo misterioso, a volte angosciante, ma anche incredibilmente appassionante, che è la giustizia minorile.

Dunque partendo da questa mia esperienza già emergono due elementi che a mio avviso caratterizzano la specializzazione e che dovrebbero essere tenuti presenti in qualsiasi tipo di riforma della giustizia dei minori e della famiglia: la composizione collegiale e la presenza congiunta di giudici togati e di giudici onorari, esperti nelle materie socio-psico-pedagogiche.

Ritengo infatti che la particolare materia delle relazioni familiari e dell'evoluzione dei soggetti in crescita come sono i minori richiedano il massimo delle competenze che solo un organo collegiale misto può garantire per intervenire, prima di tutto, senza fare più danno di quello dato e in secondo luogo per dare risposte giudiziarie appropriate e utili non solo per i soggetti interessati ma anche per la società intera.

La composizione collegiale così congegnata consente infatti innanzitutto il trasferimento di competenze e di esperienza da chi si trova già da tempo a trattare la materia a chi si affaccia all'inizio della professione.

E questo tipo di formazione sul campo è insostituibile.

L'apporto poi di discipline extragiuridiche così importanti per affrontare la complessità della materia, quali la psichiatria, la psicologia, la pedagogia ecc. sono indispensabili soprattutto attualmente dove la realtà sociale e delle relazioni si è andata complessificando rispetto al passato. Non ci troviamo a trattare infatti di confini o di testamenti, e neanche di compravendita o usucapione, ma di adozione, di abusi sessuali, di maltrattamenti, di tossicodipendenza, di disagio psichico, di relazioni familiari carenti ecc.

Questa composizione non solo va mantenuta nei TM, ma andrebbe tenuta presente anche per la parte di materia familiare attualmente trattata dal Tribunale ordinario che riguarda decisioni assunte nei confronti di minori.

Mi riferisco in particolare alle separazioni, dove il giudice ordinario si trova allo stato a prendere provvedimenti provvisori di affidamento o meglio di collocamento della prole presso uno dei genitori, o anche di allontanamento da entrambi e in genere di regolamentazione della vita familiare in occasione di quell'evento spesso traumatico che è la separazione dei genitori, da solo, senza il confronto con un collega togato e senza l'ausilio degli onorari.

Ora questi provvedimenti, la cui provvisorietà di fatto perdura per diverso tempo per la lunghezza degli accertamenti e delle procedure, in realtà incidono profondamente sulla vita familiare.

Il giudice, anche se bravo e magari esperto perché si trova da tempo in quella sezione, non ha però le competenze extragiuridiche che potrebbero confortarlo nel assumere certe decisioni e nell'ascoltare adeguatamente il minore ovvero nel riconoscere quelle situazioni a rischio che emergono ormai frequentemente nelle separazioni (definite da Pazè la zona grigia delle relazioni familiari) e a dare risposte tempestive e adeguate.

E allora sempre più spesso ricorre alla CTU, anche in sede di udienza presidenziale o a un incarico ai servizi psico-sociali.

Una delle critiche che sento fare dal Foro e che ha sostenuto la richiesta di rendere appellabili i provvedimenti presidenziali provvisori in materia di separazione, con aggravio di lavoro per le corti d'appello, è che i giudici togati monocratici a volte non sono preparati ad affrontare sui due piedi decisioni di questa portata, soprattutto in quei tribunale periferici dove la trattazione della materia familiare non è esclusiva.

Qui vorrei riagganciarci a un discorso introdotto dalla collega Servetti sulla opportunità o meno di utilizzare i giudici onorari nella materia delle separazioni.

Se ho ben capito, è stato espresso il timore che tale preziosa risorsa potrebbe essere sprecata in questo tipo di vertenze, dove sempre più spesso gli scontri giudiziari tra i genitori sono soprattutto di carattere economico. E allora il giudice onorario potrebbe apparire superfluo, laddove il giudice togato è chiamato invece ad acquisire maggiore “esperienza” nel settore economico, finanziario, fiscale in quanto la materia oggetto del contendere nelle cause di separazione riguarda ormai patrimoni anche complessi, dovendosi occupare di trusts, holdings, fiduciarie estere ecc. ecc.

Qui mi sento di dover fare alcune puntualizzazioni.

E’ certamente vero che i genitori sempre più spesso litigano per questioni di soldi, mentre l’aspetto educativo e affettivo passa un po’ in secondo piano, in ossequio a una tendenza generale della nostra società, che privilegia l’aspetto materiale rispetto a quello educativo, che a volte viene in tutto o in parte delegato alle istituzioni.

Ma compito del giudice dei minori e della famiglia è riportare l’attenzione sull’interesse dei minori a veder tutelata la loro posizione nell’ambito del conflitto familiare anche e direi soprattutto quando i genitori si “scannano” per i quattrini.

Mi riporto a quanto ha scritto in proposito Moro nel suo articolo “Un giudice per i minori” (www.minoriefamiglia.it) che indica tra i compiti del giudice della separazione quello di “individuare le modalità attraverso cui le relazioni familiari possano essere più opportunamente sviluppate e arricchite e quello di accertare se vengono o no assicurati al ragazzo tutti quegli aiuti che gli sono indispensabili per un adeguato sviluppo umano”.

Continuo quindi a pensare che anche in questa materia i giudici onorari potrebbero svolgere un’ importantissima funzione e non sarebbero affatto sprecati, perché se è vero che le questioni economiche sono divenute più complesse rispetto al passato, anche le relazioni familiari e personali sono divenute altrettanto complesse e più difficili da decodificare e da trattare.

Tanto più che le questioni economiche intricate possono essere devolute a una CTU con spese a carico delle parti, che in questi casi se lo possono ampiamente permettere, mentre per il giudice rimane allo stato ineludibile e in totale solitudine il momento cruciale della decisione sulla regolamentazione della vita familiare in via provvisoria.

Può darsi quindi che il giudice minorile sia meno abituato a motivare sulle questioni economiche e certamente dovrà tenere presente anche questo aspetto, ma è anche vero che è abituato, proprio per la sua formazione e specializzazione, a valutare innanzitutto le questioni fondamentali dell’interesse del minore, quelle che cioè attengono al suo mondo relazionale ed evolutivo.

E qui introduco un altro elemento che caratterizza la specializzazione e cioè l’esclusività delle funzioni.

Come è noto il Tribunale per i Minorenni ha competenza distrettuale e cioè copre il territorio della Corte d’appello, che in genere comprende più province.

Questo consente la trattazione in via esclusiva della materia minorile, civile e penale.

Succede invece in quasi tutta Italia, ad eccezione di alcune grandi città, che, per motivi evidenti di organico e di necessità di coprire più materie, la giurisdizione nei tribunali ordinari sia trattata promiscuamente.

E quindi magari un giudice si trova a doversi occupare di separazioni come di contratti, e probabilmente molto più dei secondi numericamente che delle prime.

Allora è evidente che non riuscirà ad acquisire quella conoscenza profonda della materia familiare come chi si trova a trattare tutti i giorni solo quella.

Pur essendo stata ribadita più volte la necessità di costituire anche nelle Corti di appello delle sezioni specializzate in materia di minori e famiglia, da una ricerca effettuata dal presidente Fadiga è risultato che solo in tre Corti questo era avvenuto di fatto e precisamente a Milano, Roma e Torino.

Nel resto dell’Italia la specializzazione è quindi una chimera, giungendo al paradosso che il giudice dell’impugnazione è meno specializzato e qualificato di quello che ha emesso la decisione impugnata.

E allora mi chiedo con quali risorse si potrà mai affrontare il problema di tribunali della famiglia che realizzino quella prossimità all'utente richiesta da più parti .

Mi chiedo anche se questa prossimità così comoda per utenti e avvocati in certi casi non confligga invece con l'interesse del minore.

Mi riferisco alle difficoltà che potrebbero sorgere nell'assumere decisioni difficili e francamente impopolari, quali l'allontanamento del minore dalla famiglia o la dichiarazione dello stato di adottabilità, quando il giudice è troppo vicino al contesto sociale in cui si trova ad esercitare una così sgradita giurisdizione. Lo stesso problema lo vediamo riprodotto nei servizi e nelle diverse modalità di operare se si tratta di servizi dei comuni o di enti quali ASL o consorzi di comune un po' più distanti dal territorio.

Insomma anche in questi casi occorre un'attenta riflessione per verificare se ancora una volta non si privilegino istanze, anche legittime degli adulti, a scapito però dell'interesse del minore.

Infine vorrei porre l'accento su un ultimo, ma non meno importante, elemento caratterizzante la specializzazione in questa materia e cioè la trattazione unitaria e complessiva da parte del medesimo organo giudiziario delle cause civili (potestà, adozioni ecc.) e di quelle penali aventi per oggetto il minore autore di reato.

Questa specificità della giustizia minorile, sottolineata anche in numerose circolari del CSM, consente di avere una visione complessiva e unitaria delle problematiche familiari ed evolutive che connotano la crescita di un minore, di comprendere insomma quali siano gli indicatori di rischio che portano poi un giovane a delinquere e viceversa ad intervenire tempestivamente in quelle situazioni di disagio familiare e personale che possono portare alla devianza.

E' certamente anche grazie a questa specificità che l'Italia ha le più basse percentuali di delinquenza minorile sia rispetto all'Europa sia agli Stati Uniti, con 10 minori denunciati all'anno ogni mille imputabili, contro 33 in Inghilterra, 43 in Francia e 82 in Germania.

E questo significa che non solo si è lavorato proficuamente nell'area della giustizia minorile penale, ma anche nel settore civile, intervenendo a sanare e ove possibile prevenire le situazioni di minori a rischio in stretta collaborazione con i servizi sociali.

Questo tipo di esperienza globale è a mio avviso importantissima, come ho potuto constatare personalmente.

Quando sono arrivata in TM nel 1986 all'interno del Tribunale per i Minorenni tutti i giudici esercitavano sia funzioni penali sia civili e questo mi ha consentito di acquisire una formazione ed esperienza senza eguali che mi è utile anche ora e che costituisce un bagaglio culturale insostituibile e valido per ogni attività giurisdizionale presente e futura.

Purtroppo, ma forse inevitabilmente, l'aumento del carico di lavoro determinato da vari fattori, tra cui l'entrata in vigore del nuovo processo minorile alla fine degli anni '80, che ha previsto fasi processuali prima inesistenti (udienza di convalida e udienza preliminare), ha reso necessario creare all'interno dei grandi tribunali per i minorenni un ufficio con attribuzione esclusiva delle competenze penali GIP e GUP in ossequio a principi di efficienza.

Questa suddivisione ha prodotto una specializzazione nella specializzazione, che se ha reso in termine di numeri e di acquisizioni di competenze specifiche certamente preziose, a mio avviso ha però limitato la formazione complessiva dei giudici minorili.

Ci sono infatti colleghi che sono stati assegnati alle funzioni penali, senza aver mai acquisito precedentemente esperienza nel settore civile, saltando quella parte di conoscenza del percorso evolutivo minorile che va da 0 anni ai 14, importante per valutare la personalità del minore che delinque, nonché per assumere risposte penali adeguate.

Bisognerebbe quindi considerare attentamente questo rischio di perdita di competenze che, paradossalmente, l'eccesso di specializzazione potrebbe comportare, prevedendo ad esempio che i magistrati che vengono trasferiti al T.M, svolgano inizialmente un periodo nel settore civile ovvero stabilendo dei criteri automatici di rotazione di ufficio all'interno dei TM, in modo che nuovamente tutti facciano esperienza di tutto, senza creare separazioni di funzione potenzialmente dannose per

la formazione di ciascuno e in ultima analisi per una risposta giudiziaria che miri ad essere sempre più competente e appropriata.

In conclusione finita la stagione, si spera, dell'abolizione dei TM, dobbiamo però porci il problema di cosa è oggi la specializzazione, che non può essere né una rendita di posizione né un mero problema di organizzazione burocratica degli uffici.

Specializzazione cioè non può far rima solo con produzione.

Questo problema non riguarda, come è ovvio solo l'organizzazione dei TM, ma degli uffici giudiziari in generale.

La specializzazione ha senso nella misura in cui riesce a motivare i giudici intorno a innovative progettualità in grado di produrre cultura giuridica ma anche cultura con la C maiuscola, di contenuto intendo.

Questo significa che il giudice dovunque si trovi e a maggior ragione nei TM, deve pensare a 360° a quello che fa.

Se si riduce a gestire la burocrazia dei numeri in nome di un'efficienza formale, la specializzazione è del tutto inutile.

Lo studio delle organizzazioni complesse dimostra la necessità del lavoro di gruppo e quindi del confronto, nonché la necessità di una leadership individuale e collettiva che da un lato sia creativa e nel contempo produca energia e passione attorno a un progetto, valorizzando e coltivando le motivazioni di ciascuno al lavoro ed attraendo competenze alte tra gli esperti chiamati a divenire giudici onorari.

Un problema che andrebbe affrontato è quello delle nomine dei capi degli uffici giudiziari e quindi anche di quelli minorili, che al di là dell'anzianità di servizio abbiano competenze specifiche- requisito più di una volta dimenticato- ma soprattutto siano persone in grado di motivare i giudici e creare un'aggregazione di menti e di lavoro che possano non solo smaltire fascicoli, ma anche pensare e produrre idee.

Non possiamo poi ignorare le condizioni in cui si trovano gli uffici giudiziari in generale e quelli minorili in particolare in alcuni distretti, dove i trasferimenti si succedono così rapidamente e, a volte, così massicciamente da interrompere quel filo di esperienza tanto prezioso sino ad oggi. Ognuno vive chiuso nel proprio ufficio, schiacciato dai fascicoli, dall'impoverimento delle risorse nel settore sociale e giudiziario (pensiamo ai G.O. che da mesi non vengono pagati). Insomma si fa sempre più fatica a partecipare a momenti formativi e a confrontarsi, a trovare passione per il proprio lavoro.

E allora non dobbiamo farci abbattere dalle condizioni disagiate in cui lavoriamo che possono renderci a volte simili a "bruti" danteschi, ma dobbiamo riprendere a seguire "virtute e canoscenza".

Infine, per rispondere al quesito del convegno, quale giudice dei minori e della famiglia, da un esame di realtà delle condizioni attuali degli uffici giudiziari, minorili e ordinari, che si occupano della materia, ritengo abbastanza irrilevante, paradossalmente, che sia il giudice ordinario o quello minorile a trattare la materia, se nessuno dei due viene messo nelle condizioni di funzionare correttamente ed essere veramente specializzato. Con ciò intendo dire che sarebbe auspicabile che i processi fossero rapidi, in quanto il diritto di ogni cittadino adulto o minore che sia, dovrebbe essere quello di avere una risposta giudiziaria certamente qualificata ma anche in tempi ragionevoli.

Tutte le riforme in corso hanno quale premessa che debbano essere a costo zero per il bilancio dello Stato.

Questo significa che non solo non sono previsti aumenti di organico per i giudici (e per il personale di cancelleria- si pensi all'aggravio di lavoro conseguente all'impugnabilità dei provvedimenti presidenziali provvisori) ma sempre più spesso si fa fatica a coprire i vuoti che si vengono a creare, con intuibili conseguenze sulla qualità e celerità di trattazione delle procedure,

con tempi decisamente lunghi, non corrispondenti alle esigenze dei minori di vedere deciso il loro destino in tempi che non ne compromettano il cammino evolutivo.

Voglio chiudere questo intervento esprimendo la mia gratitudine per avere avuto la possibilità di formare la mia esperienza giudiziaria in campo minorile grazie anche a grandi giudici togati ed onorari che ho avuto l'onore e la fortuna di incontrare sul mio cammino professionale. Molti siedono qui tra noi, e vorrei invitare i giovani a fare tesoro della loro competenza ed esperienza, qualcuno purtroppo come A.C. Moro e Anita Pavesi non ci sono più, ma ci hanno lasciato in vario modo il loro prezioso contributo.

Non sprechiamolo!